



Tribunale Ordinario di Prato

Sezione Unica Civile

Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Costanza Comunale, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22/7/2026 nel procedimento ex art. 700 c.p.c. promosso in corso di causa e pendente tra

tra

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), nato a PRATO (PO) il 11/03/1965, rappresentato e difeso dall'Avv. PALAZZI GIACOMO e dall'avv. GIANLUCA SANSONETTI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, giusta procura allegata all'atto introduttivo;

PARTE RICORRENTE

e

Controparte_1 (C.F. *C.F._2*), nato a FIRENZE (FI) il 18/09/1967, rappresentato e difeso dall'Avv. PULITI PAOLO ANTONIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Via Valentini 59100 PRATO, giusta procura allegata all'atto di costituzione;

PARTE RESISTENTE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. *Parte_1* ha chiesto al Tribunale: di disporre l'immediata esclusione cautelare di *Controparte_1* dalla compagine sociale della *CP_2* [...] con conseguente inibitoria allo stesso di compiere qualsiasi atto di gestione o amministrazione della società; di attribuire al ricorrente fino alla definizione del giudizio ex art. 2287 comma 3 c.c. la gestione esclusiva dell'attività sociale, con riconoscimento dei poteri necessari a compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione funzionali alla prosecuzione dell'impresa e alla tutela dell'integrità del patrimonio sociale; di ordinare al resistente di astenersi immediatamente da qualsiasi attività concorrente con quella della *Controparte_2*

Pagina 1 di 8

Co sia per conto proprio che per conto terzi, in particolare di cessare ogni prestazione lavorativa o collaborazione con la società Tag Studio srl nonché di utilizzare beni, risorse, dati e informazioni della CP_2 a fini concorrenziali; di disporre che, fino alla definizione del giudizio di merito, il ricorrente sia legittimato a porre in essere tutti gli atti necessari a mantenere la continuità aziendale della Controparte_2 anche in prossimità della scadenza del termine statutario del 31.12.2026 e oltre lo stesso, in modo da non pregiudicare la possibilità di adottare, nelle forme di legge, le determinazioni concorrenti per la prosecuzione dell'attività sociale.

A sostegno delle proprie domande il ricorrente ha dedotto: che la Controparte_2 è una società in nome collettivo operante nel settore della creazione di etichette, cartellini, nastri, sigilli, cataloghi, cartelli vetrina, care label e barcode destinati prevalentemente al settore della moda; che la compagine sociale è composta dal ricorrente e da Controparte_1, odierno resistente; che la società ha termine di durata fissato al 31.12.2026; che a partire dal mese di ottobre 2025 i rapporti tra i due soci hanno iniziato a deteriorarsi per iniziativa del resistente, il quale ha progressivamente disertato l'attività sociale, fino ad assentarsi dalla società dal mese di aprile 2026; che il 18.3.2026 la moglie del CP_1 sig.ra Persona_1, costituiva la società Tag Studio srl avente il medesimo oggetto sociale della CP_2; che sulla base di dettagliata indagine investigativa, corroborata da copiosa documentazione fotografica, è stato inequivocabilmente accertato che controparte presta stabilmente e quotidianamente attività lavorativa presso Tag Studio srl in spregio al divieto di concorrenza ex art. 2301 c.c.; che almeno sei dipendenti de CP_2 si sono dimessi e risultano oggi operanti presso Tag Studio srl, a seguito dell'attività di persuasione e disorientamento posta in essere dal resistente; che quest'ultimo ha sistematicamente dirottato ordini e clientela de CP_2 a Tag Studio srl cagionando perdite economiche stimate in decine di migliaia di euro, ha utilizzato risorse aziendali per finalità concorrenziali arrivando anche a migrare a sé stesso il numero di cellulare aziendale, ha tentato di accedere abusivamente all'archivio dati de CP_2 contattando il fornitore del software, ha dirottato l'acquisto di un macchinario industriale a favore di Tag Studio srl dopo averne curato la ricerca utilizzando lavoro e dipendenti de [...]
CP_2 ha diffuso informazioni false e denigratorie presso i clienti de CP_2 con l'effetto di deteriorarne l'immagine commerciale; che nelle more del giudizio di merito per l'esclusione del socio sussiste il concreto pericolo che controparte continui a porre in essere condotte gravemente pregiudizievoli per la Società, tali da incidere in modo irreversibile sulla sua capacità competitiva e sulla stessa prosecuzione dell'attività che vede impegnata una forza lavoro costituita da oltre 20 dipendenti; che in data 15.06.2026 il CP_1 qualificandosi come "Parte_2 [...]" e utilizzando il telefono aziendale della società, ha inviato al cliente estero Pt_3 (Belgio) un messaggio WhatsApp in cui ha affermato testualmente che "The company

Controparte_2 will going to close definitely in December 2026” e che “The activities will continue with new name producing the same as well brand and everything you need”, specificando inoltre che la dipendente *Per_2* “will not be part of the new company”; che, il cliente, dichiarandosi “confused” dal messaggio ricevuto ha chiesto chiarimenti a *CP_2* che la condotta posta in essere da controparte è violativa del divieto di concorrenza ex art. 2301 c.c.; che sussiste il *periculum in mora* come pericolo di prosecuzione dell’attività concorrenziale e di aggravamento del danno, come pericolo che controparte, in quanto socio paritetico e amministratore, compia atti dispositivi e depauperativi aggravando in modo irrimediabile il pregiudizio della società; che sussiste, altresì, il pericolo per la prosecuzione della società oltre il 31.12.2026.

Respinta l’istanza di provvedere *inaudita altera parte* e fissata l’udienza nel contraddittorio delle parti, si è costituito in giudizio *Controparte_1*, il quale ha chiesto, nel merito, il rigetto del ricorso cautelare, svolgendo, altresì, eccezioni preliminari di rito.

In particolare, il resistente ha eccepito l’incompetenza dell’autorità giudiziaria sussistendo all’art. 15 dell’atto costitutivo clausola compromissoria che devolve ogni controversia che dovesse insorgere tra la società e i soci circa l’interpretazione e l’applicazione del presente contratto ad un collegio arbitrale che funzionerà con i poteri di amichevole compositore, clausola da ritenersi operante anche relativamente al presente procedimento cautelare; ha, inoltre, eccepito la necessità di integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 102 c.p.c. nei confronti della società *CP_2*

[...] poiché le domande formulate dal ricorrente incidono direttamente sulla sfera giuridica organizzativa e gestoria della società, con conseguente necessità di nomina di un curatore speciale ai sensi dell’art. 78 c.p.c., posta la sussistenza di un conflitto di interessi tra la società e uno dei soci; che il ricorso cautelare deve, comunque, ritenersi inammissibile per anticipazione degli effetti costitutivi dell’esclusione del socio, non potendo la tutela d’urgenza sostituirsi alla decisione di merito quando questa ha natura costitutiva e produrre effetti irreversibili; che difettano entrambi i presupposti di cui all’art. 700 c.p.c.; che per quanto attiene al *fumus boni iuris* la domanda si fonda su una ricostruzione fortemente controversa, frutto di opinabile interpretazione dei fatti, peraltro decontestualizzati; che le allegazioni di controparte sono parziali, di formazione unilaterale, fondate su inferenze non univoche circa il ruolo del resistente rispetto alla società Tag Studio srl; che non può costituire grave inadempienza il fatto che il *CP_1* si sia avvalso della facoltà statutaria di impedire la proroga tacita della società, costituendo un diritto del socio; che, per quanto attiene al *periculum in mora*, controparte allega soltanto danni di natura economica dei quali offre stime monetarie per singole commesse, dimostrando così la natura risarcibile e non irreparabile; che, difetta, altresì, la stessa attualità del pericolo di ulteriori atti gestori immediati, tenuto conto che

secondo la prospettazione del ricorrente il **CP_1** si sarebbe allontanato dalla società già dall'aprile del 2026; che l'asserito rischio di scioglimento della società non rappresenta un pericolo ma semmai l'effetto ordinario di una previsione statutaria validamente attivata da uno dei soci; che le misure cautelari richieste sono inammissibili e comunque eccessive tenuto conto che travalicano la fisiologica funzione cautelare poiché mirano a modificare l'assetto soggettivo della società attribuendo ad un unico socio il controllo esclusivo dell'impresa pur restando il socio escluso illimitatamente responsabile per obbligazioni societarie poste in essere esclusivamente dall'altro socio senza alcun suo controllo; che la revoca dell'amministratore e l'esclusione del socio costituiscono situazioni del tutto distinte, legate a presupposti non necessariamente coincidenti non potendo sovrapporre la disciplina legale dell'una figura a quella dell'altra né l'eventuale revoca della carica di amministratore incide di per sé sul perdurare del rapporto sociale; che l'esclusione del socio per condotte riferibili alla qualità di amministratore è possibile solo quando le violazioni siano così gravi da incidere anche sul rapporto società/socio; che le condotte addebitate al **CP_1** attengono tutte all'esercizio dei poteri gestori nella veste di amministratore della società; che, pertanto, si tratta di condotte per lo più rilevanti ai sensi dell'art. 2259 c.c. e non gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal vincolo sociale; che non può dirsi integrato il requisito della residualità dello strumento giuridico azionato, ritenendo che lo strumento da utilizzare sarebbe la revoca giudiziale della facoltà di amministrare ex art. 2259 comma 3 c.c.; che in caso di accoglimento del ricorso si verificherebbe un pregiudizio irreversibile per il resistente che eccede di gran lunga la misura invocata dal ricorrente; che, pertanto, qualora il Tribunale volesse accogliere il ricorso avversario si rende necessario che sia versata una congrua cauzione a carico del ricorrente medesimo, posto che il **CP_1** sarebbe privato dei poteri di amministrazione, di veto e di controllo della società rimanendo comunque solidalmente ed illimitatamente responsabile; che le domande formulate da controparte sono tra loro eterogenee e non fungibili e il loro cumulo non è ammissibile; che la domanda relativa allo sviamento della clientela doveva essere formulata nei confronti di Tag Studio srl e non nei riguardi del **CP_1** in quanto socio ^{Pa} **CP_2** che la tutela inibitoria nei confronti della concorrenza sleale e dello sviamento della clientela doveva essere proposta nei confronti dei soggetti che esercitano l'attività concorrente, cioè Tag Studio srl; che la domanda di concorrenza sleale è di competenza del Tribunale delle imprese e comunque, per essere provata, deve essere dimostrata la scorrettezza della condotta, non essendo sufficiente la mera violazione degli obblighi interni al rapporto sociale; che il medesimo principio vale per le domande di sviamento di clientela; che, comunque, il ricorso è inammissibile non essendo strumentale al giudizio di merito instaurato con riferimento alle domande inibitorie relative alla concorrenza sleale e allo sviamento della clientela, domande che esulano dall'oggetto del

procedimento cautelare endosocietario, posto che la domanda di merito ha ad oggetto soltanto l'esclusione del socio.

Tanto premesso in fatto in diritto si osserva quanto segue.

In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di incompetenza del Tribunale sollevata da parte resistente il quale ha allegato la operatività della clausola compromissoria contenuta nell'atto costitutivo della società *Controparte_2* del 1997.

Sul punto giova premettere che l'articolo 669 *quinquies* c.p.c., come modificato dal D.lgs. 149/2022, regola la competenza cautelare in caso di clausola compromissoria, di compromesso o di pendenza del giudizio arbitrale prevedendo che in tali casi la domanda cautelare si propone al giudice che sarebbe stato competente a conoscere del merito, fatto salvo quanto disposto dall'art. 818 primo comma c.p.c.

Tale norma prescrive che *“le parti, anche mediante rinvio a regolamenti arbitrali, possono attribuire agli arbitri il potere di concedere misure cautelari con la convenzione di arbitrato o con atto scritto anteriore all'instaurazione del giudizio arbitrale.”*. Se ne deduce, quindi, che dopo la c.d. riforma Cartabia, è possibile devolvere ad arbitri la decisione circa i procedimenti di natura cautelare, sempre che ciò sia previsto dalla convenzione di arbitrato o da atto scritto anteriore all'instaurazione del giudizio arbitrale.

Venendo alla fattispecie oggetto del ricorso d'urgenza, deve escludersi la competenza arbitrale per il presente procedimento.

Sebbene nell'atto costitutivo, all'art. 15, si legga espressamente *“ogni controversia che dovesse insorgere tra la società e i soci circa l'interpretazione e l'applicazione del presente contratto verrà definita – nei casi consentiti dalla legge – da un collegio arbitrale composto di tre membri nominato uno ciascuno dalle parti contendenti entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione raccomandata postale contenente i termini della controversia e il terzo, con funzioni di Presidente, d'accordo dai due arbitri così eletti. In difetto di accordo il terzo arbitro verrà nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della società, il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non avesse provveduto nei termini suddetti. Il collegio arbitrale funzionerà con i poteri di amichevole compositore.”* non vi è alcuna pattuizione relativa alla devoluzione ad arbitri di procedimenti di natura cautelare.

Quindi, nonostante si sia di fronte ad una controversia insorta tra società e uno dei soci della stessa (posto che si viene a lamentare la violazione del divieto di concorrenza ex art. 2301 c.c. quale grave inadempimento del socio che giustificherebbe la sua esclusione), nel presente giudizio cautelare rimane ferma la competenza di questo Tribunale in assenza di pattuizione specifica contraria.

Ciò detto, in applicazione del criterio giurisprudenziale della ragione più liquida, si ritiene che il presente ricorso sia inammissibile per le seguenti ragioni.

Il ricorrente ha proposto un ricorso ai sensi dell'art. 2287 comma 3 c.c. chiedendo al Tribunale l'esclusione del socio della società in nome collettivo **Controparte_2** previo accertamento del grave inadempimento posto in essere da quest'ultimo consistito nella violazione del divieto di concorrenza, nello sviamento di clientela e dipendenti e in condotte lesive dell'immagine e dell'avviamento commerciale della predetta società, riservandosi di agire separatamente per ottenere il risarcimento del danno.

Nel ricorso cautelare proposto il ricorrente ha chiesto l'esclusione immediata del socio dalla società con conseguente inibitoria di compiere qualsiasi atto di gestione o amministrazione della stessa, di attribuire al ricorrente stesso la gestione esclusiva dell'attività sociale, di ordinare al resistente di astenersi immediatamente da qualsiasi attività concorrente sia per conto proprio che per conto di terzi e di disporre che fino alla definizione del giudizio di merito, il **Pt_1** sia legittimato a porre in essere tutti gli atti necessari a mantenere la continuità aziendale della tipografia.

Ebbene, la prima richiesta cautelare deve ritenersi inammissibile perché ha ad oggetto l'anticipazione del provvedimento definitivo del giudizio di merito, e cioè l'esclusione del socio, provvedimento di natura costitutiva con effetti irreversibili.

Stesse considerazioni relativamente alla richiesta inibitoria di compiere qualsiasi atto di gestione o amministrazione della società non essendo altro che l'effetto della richiesta di esclusione del socio.

Alla luce di tali considerazioni la richiesta di disporre che il ricorrente sia legittimato a porre in essere tutti gli atti necessari a mantenere la continuità aziendale deve ritenersi assorbita.

Rimane, quindi, da esaminare la domanda cautelare volta ad ottenere l'ordine nei confronti del **CP_1** di astenersi immediatamente da qualsiasi attività concorrente con quella della **Controparte_2** sia per conto proprio che per conto di terzi e, in particolare di cessare ogni prestazione lavorativa in collaborazione con la società Tag Studio srl, nonché di non utilizzare beni, risorse, dati e informazioni de **CP_2** a fini concorrenziali.

Sebbene tale domanda sia ammissibile quale oggetto di tutela cautelare questo giudice non ravvisa la strumentalità della stessa con il giudizio di merito, volto esclusivamente ad escludere il socio.

La norma di cui all'art. 700 c.p.c., difatti, prevede che *“fuori dai casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo, chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.”*.

Dal tenore letterale della norma si desume la sussistenza di una coordinazione tra il provvedimento di natura cautelare e la sentenza di merito, avendo il primo lo scopo di assicurare in via provvisoria gli effetti della decisione finale.

Uno dei requisiti indispensabili ai fini dell'ammissibilità della tutela d'urgenza è il requisito della strumentalità, per cui la tutela cautelare deve essere strumentale al giudizio ordinario, onde evitare che la pronuncia di merito possa restare pregiudicata nel tempo necessario per ottenerla.

Sebbene a seguito delle riforme legislative che si sono succedute nel tempo, tale requisito si sia attenuato, posto che il giudizio di merito può essere soltanto eventuale (art. 669 *octies* c.p.c.), è pur vero che lo stesso non è completamente venuto meno e, nel caso che ci occupa, assume una rilevanza primaria, tenuto conto che il presente procedimento d'urgenza è stato instaurato nel corso di un giudizio di merito.

Fatte queste premesse, si ritiene che tale domanda cautelare difetti di strumentalità con l'oggetto del giudizio di merito. Quest'ultimo, infatti, ha ad oggetto soltanto la richiesta di esclusione del socio fondata sulle gravi inadempienze poste in essere dal medesimo, inadempienze già verificatesi e consistite, secondo la prospettazione del **Pt_1** anche nella violazione del divieto di concorrenza ex art. 2301 c.c.. Al contrario, la tutela cautelare richiesta – inibitoria delle future condotte concorrenziali - è volta ad evitare il protarsi del danno (come allegato dal ricorrente), danno che tuttavia non è oggetto di domanda nel giudizio di merito. In quest'ultimo, difatti, la condotta concorrenziale è posta a fondamento dell'inadempimento grave del resistente e giustificerebbe, appunto, l'esclusione del medesimo. Quel pregiudizio che il ricorrente oggi lamenta quale pericolo di prosecuzione dell'attività commerciale e di "aggravamento del danno" non è ricollegabile all'oggetto della domanda di merito.

In altre parole, a sostegno della sussistenza del requisito del *periculum in mora*, il ricorrente ha allegato il pericolo di prosecuzione dell'attività concorrenziale di aggravamento del danno, da intendersi come ulteriore perdita di fatturato, progressiva erosione dell'avviamento commerciale e della reputazione sul mercato e crescente difficoltà nel ricostruire il volume d'affari perso e nel quantificare il danno nonché il pericolo che nelle more del giudizio di merito controparte si opponga alla proroga o prosecuzione dell'attività sociale determinando lo scioglimento della società alla data del 31.12.2026.

Ebbene, il primo pericolo dedotto è strumentalmente collegabile ad una domanda di natura risarcitoria, non formulata nel giudizio di merito e il dedotto pericolo che, nelle more del giudizio, controparte si opponga alla proroga o prosecuzione dell'attività sociale, determinando lo scioglimento della società alla data del 31.12.2026, non può ritenersi tale, costituendo una facoltà del socio decidere di non proseguire l'attività di impresa.

Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Essendo procedimento cautelare in corso di causa le spese dovranno essere regolate all'esito del giudizio di merito.

P.Q.M.

respinge l'eccezione di incompetenza sollevata da parte resistente;

dichiara inammissibile il ricorso;

spese al merito.

Prato, 25/7/2026

Il Giudice

Costanza Comunale